

# **REGIME CONTABILE E FISCALE DELLE BANDE MUSICALI.**

## Regime fiscale




Le bande musicali, dal punto di vista fiscale, sono soggette al regime forfetario previsto dall' art. 1 della **legge 338/1991** e successive modificazioni, cioè al regime istituito per le associazioni sportive dilettantistiche e le pro-loco, poi esteso a tutte le associazioni senza scopo di lucro, se rispettano le seguenti condizioni:

- 1) **sono costituite in forma di associazioni senza scopo di lucro (requisiti previsti nell'atto costitutivo);**
  
- 2) **hanno conseguito nell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello Unico Enti non commerciali), proventi derivanti da attività commerciale non superiori ad euro 250.000.** Per proventi commerciali si intendono i corrispettivi incassati a seguito per esempio di concerti a pagamento, pubblicità e sponsorizzazioni, organizzazione di eventi e spettacoli a pagamento, o raccolte fondi. In caso di superamento del limite, vengono applicate le disposizioni ordinarie sin dal mese successivo. Per quel che concerne la raccolta fondi va segnalato che se esse derivano da eventi occasionali (massimo 2 all'anno ) e non superano la somma di euro 51.645,69 annui, non vanno considerati tra i proventi commerciali

Non costituiscono proventi commerciali ovviamente le quote degli associati e le donazioni e liberalità di Enti pubblici, società private e persone fisiche.

Il regime forfetario consiste nell' assoggettare a Ires solamente il **3% dei proventi commerciali** conseguiti nel corso dell'anno. In sostanza l'aliquota Ires del 27,5% viene applicata su una base imponibile costituita dal 3% dei proventi commerciali annui.



Per quel che concerne l'Iva, deve essere versata una percentuale forfetaria pari al **50% dell'Iva fatturata**. L'aliquota Iva è pari attualmente al **22%**.

Le associazioni dotate di **partita Iva** devono presentare il **Modello Unico Enti non commerciali (Uenc)**, sezione redditi, quadro RG e il **modello Irap Enti non Commerciali**, quadro IE, sezione III (soggetti in regime forfetario). La presentazione del modello va fatta per via telematica entro il 30 settembre di ogni anno.

L'opzione per il regime forfetario va fatta **all'Agenzia delle Entrate** in sede di **inizio attività** e attribuzione del codice

fiscale e della partita Iva, oppure nella prima dichiarazione presentata successivamente alla scelta. **L'opzione va comunicata anche alla SIAE**, prima dell'inizio dell'anno in cui verrà applicata.

Sempre per quel che concerne l'aspetto fiscale, è da sottolineare che, se le associazioni erogano compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta, i rimborsi spese forfetari, premi vari, a soggetti terzi (associati, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali...), per un importo **inferiore ad euro 7.500 annui**, il sostituto d'imposta, cioè l'associazione, **non effettua alcuna ritenuta**, ma si limita a rilasciare una **certificazione delle somme erogate**. Colui che percepisce tali compensi, se collabora con più associazioni, deve **autocertificare**, all'atto del pagamento, eventuali compensi della **stessa natura** già percepiti, al fine di consentire all'associazione la verifica del raggiungimento del limite di euro 7.500 annui. (**v. allegati alla presente**) Oltre tale limite l'associazione deve agire come sostituto d'imposta e **liquidare e versare la ritenuta d'acconto**, oltre a dover **presentare il Mod. 770** (Dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta). L'esempio classico per le bande è quello degli insegnanti di musica.

Le erogazioni liberali fatte da privati persone fisiche alle associazioni, fino al limite massimo di **euro 1.500**, beneficiano di una detrazione Irpef del 19% a favore dell'erogante. Per gli enti e le società, è prevista la deducibilità dal reddito d'impresa, a titolo di spese di pubblicità, dei corrispettivi in denaro o in natura donati alle associazioni, fino al limite massimo di **euro 200.000**, a condizione che le associazioni promuovano l'attività o i prodotti della società donante.

#### **Adempimenti contabili**




Il regime forfetario **non prevede** l'obbligo di tenuta della contabilità e dei relativi registri contabili, limitandosi a prevedere **l'obbligo di numerare progressivamente e di conservare le fatture di acquisto e di annotare, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento derivante da attività commerciale,** con riferimento al mese precedente, in un apposito prospetto (in pratica un registro delle fatture emesse).

Tuttavia, poiché è previsto l'obbligo di redigere, **entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un rendiconto economico delle entrate e delle spese,** è consigliabile, dal punto di vista pratico, registrare i componenti attivi e passivi (entrate e uscite) negli appositi registri contabili (registro delle fatture emesse e registro degli acquisti), in modo tale da poter poi redigere il rendiconto economico con maggiore velocità e precisione.

Per quel che riguarda i **pagamenti superiori ad € 516,46,** si ricorda che essi devono essere effettuati tramite assegno bancario non trasferibile, bonifico, bancomat o carta di credito, pena la loro indeducibilità. Sulla base delle nuove norme relative al divieto di uso del contante, **è obbligatorio in ogni caso che i pagamenti e gli incassi, per importi superiori ad € 999,99, siano regolati con le modalità di cui sopra, per evitare sanzioni per violazione della normativa antiriciclaggio.**

Non vi sono alternative convenienti all'applicazione del regime forfetario, poiché in caso contrario le associazioni dovrebbero tenere la contabilità prevista per gli Enti commerciali e quindi una contabilità ordinaria, molto complessa tecnicamente e molto onerosa dal punto di vista finanziario. Tale obbligo è previsto solo nel caso di superamento del limite di 250.000 euro di ricavi derivanti da proventi commerciali, come in precedenza specificato. Quindi, per concludere, una gestione amministrativa semplificata ed economica, ed allo stesso tempo sicura dal punto di vista dell'ottemperanza alle normative, non può prescindere dall'applicazione del regime forfetario.



**SPORTIVI DILETTANTI  
ADEMPIMENTI DEL PERCIPIENTE**

Alla Associazione Sportiva Dilettantistica \_\_\_\_\_  
Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
sotto la propria responsabilità \_\_\_\_\_

Dichiara

ai sensi e per gli effetti dell'art.25 della Legge n.133 del 13/05/99, così come integrato dalla C.M. n.247/E del 29/12/99 e dall'art. 37, L. n.342 del 21/11/00

di non avere, per l'anno solare \_\_\_\_\_, alla data odierna, percepito compensi per prestazioni inerenti lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica da altre società/associazioni sportive dilettantistiche;

di avere, per l'anno solare \_\_\_\_\_, alla data odierna, percepito compensi per prestazioni inerenti lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica da altre società/associazioni sportive dilettantistiche per un importo complessivo inferiore a € 7.500 (settemilacinquecento/00) e precisamente per un totale di € \_\_\_\_\_

di avere, per l'anno solare \_\_\_\_\_, alla data odierna, percepito compensi per prestazioni inerenti lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica da altre società/associazioni sportive dilettantistiche per un importo complessivo superiore a € 7.500 (settemilacinquecento/00)